

## Provvedimento 26 gennaio 2006, n. 2407

Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del *D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195*, che integra il *D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626*, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407)

coordinato con le modifiche, rettifiche, integrazioni e annotato con le interpretazioni di cui all'**Accordo rep. n. 2635 del 5 ottobre 2006** di adozione del **Documento concernente le linee guida interpretative** nel testo trasmesso con nota del 14-9-2006.

### ALLEGATO 1

Il presente accordo costituisce attuazione del citato art. 8-bis del *decreto legislativo n. 626 del 1994*, introdotto dal *decreto legislativo n. 195 del 2003*, dando seguito a quanto lo stesso dispone sia ai commi 2, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, sia al comma 3, in ordine all'esercizio della facoltà di questa Conferenza di individuazione di soggetti formatori ulteriori rispetto a quelli espressamente individuati nello stesso comma.

#### 1. Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell'art. 8-bis del *decreto legislativo n. 626 del 1994*, introdotto dal *decreto legislativo n. 195 del 2003*.

I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo ha tenuto conto:

1) del contesto di riferimento, che è caratterizzato da:

- elevatissimo numero di persone da formare;
- forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati;
- forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;

2) della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.

In considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto **due tipologie di destinatari** dei percorsi formativi:

a) per coloro che **non hanno mai esercitato** la professione di RSPP e ASPP;

b) per coloro che **hanno già svolto o svolgono** tali funzioni.

Sono state conseguentemente considerate **due tipologie di percorsi**:

1) per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente accordo;

2) per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.

#### 1.1. Termine per l'attivazione dei corsi formativi <sup>1</sup>

Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato *decreto legislativo n. 195 del 2003*.

<sup>1</sup> Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del D.lgs. 195/03, viene adottata come interpretazione del concetto di "attivazione dei percorsi formativi" quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. Pertanto entro il 14/2/2007 (entro un anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi.

## 2. INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI

### 2.1 ORGANIZZAZIONE

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- d) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
- e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

### 2.2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO <sup>2</sup>

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

### 2.3 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI <sup>3</sup>

I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

**II MODULO A)** costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative:

- a) sono conformi a quanto indicato nel *D.M. 16 gennaio 1997* del Ministro del lavoro (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1997, n. 27), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) integrano quelle di cui al *D.M. 16 gennaio 1997*, richiamato alla lettera a).

Detto modulo è dettagliato in allegato A<sub>1</sub>.

**II MODULO B)** di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A<sub>2</sub>.

**II MODULO C)** di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, del *D.Lgs. n. 626/1994*;

La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A<sub>3</sub>.

<sup>2</sup> Per i moduli A, B e C è da escludersi il ricorso alla FAD [*formazione a distanza*] in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.

<sup>3</sup> Il modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2 comma 6 del D.lgs. 195/03, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo articolo ("specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative", vale a dire la formazione prevista nei Moduli A e B). L'obbligo della frequenza ai corsi del Modulo C è esplicitato (per i soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.

## 2.4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI <sup>4</sup>

Quanto ai criteri di valutazione dei tre moduli A, B e C, si concorda quanto segue:

**2.4.1 Il MODULO A <sup>5</sup>** è il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP:

**Valutazione:**

Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite.

Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore/Tutor del corso.

**Attestato:**

Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno l'90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione.

**Credito Formativo:**

La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

**2.4.2. Il MODULO B <sup>6</sup>** di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP:

**Valutazione:** La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

a) Verifiche intermedie: durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;

b) Verifica finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:

- simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli;
- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso.

**Attestato:** L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che il «formato» potrà svolgere le funzioni di RSPP o di ASPP.

**Credito Formativo:** La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento.

---

<sup>4</sup> Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

<sup>5</sup> Il Modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.

<sup>6</sup> -Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C

-Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del Modulo B è valido per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento

-Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o di ASPP. Le Regione e P.A., all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'Accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purchè nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione.

**2.4.3. Il MODULO C**<sup>7</sup> di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 4 del *D.Lgs. n. 626/1994*. **La frequenza al modulo C è obbligatoria solo per RSPP.**

**Valutazioni.** La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

a) Verifiche intermedie: durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi);

b) Verifica finale: colloquio obbligatorio e finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali previste al comma 4, dell'art. 8-bis del *D.Lgs. n. 626 del 1994*, come integrato dal *D.Lgs. n. 195 del 2003*.

#### **Attestato**

L'esito positivo della verifica finale (colloquio), unitamente a una presenza pari almeno al **90% del monte ore**, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

#### **Credito Formativo**

La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

## **2.5. CERTIFICAZIONI**<sup>8</sup>

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8-bis del *D.Lgs. n. 626 del 1994*, come integrato dal *D.Lgs. n. 195 del 2003* e di quelli di cui al punto 4.1 del presente accordo. Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

L'insieme degli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del *D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*.

---

<sup>7</sup> Il Modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

<sup>8</sup> -Il modello di certificazione regionale -che sarà rilasciato agli allievi nel rispetto delle singole normative regionali sulle attività di formazione professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'Accordo- sarà quello in uso presso ciascuna Regione. I modelli di certificazione dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Normativa di riferimento, attuativa del *D.lgs. 195/03*
- Specifica del Modulo con monte ore (per il Modulo B specifica del Macrosettore)
- Periodo di svolgimento del corso
- Soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato

-I soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 del *D.lgs. 195/03* e al punto 4.1.1 dell'Accordo, che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla Regione/Provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo "per opportuna conoscenza", finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

## 2.6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI <sup>9</sup>

Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A<sub>4</sub> e A<sub>5</sub>, del presente accordo.

## 2.7. SPERIMENTAZIONE <sup>10</sup>

In considerazione dell'elevato gap tematico tra la formazione prevista dal *decreto legislativo n. 626 del 1994*, e successive modifiche, e quella prevista dal *decreto legislativo n. 195 del 2003*, che comporta un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

---

<sup>9</sup> -In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.

Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo di aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3.

L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato su G.U. n.256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l'aggiornamento.

-Alla luce dei numerosi corsi di formazione già realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del D.lgs. 195/03 alla data di pubblicazione dell'Accordo, e in considerazione della opportunità/possibilità, in mancanza di presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione dell'Accordo, le Regioni e Province Autonome si riservano di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'Accordo qualora siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'Accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.

<sup>10</sup> La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo in G.U. (14 febbraio 2006). Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.

La sperimentazione è anche mirata all'individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più macrosettori.

I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

### 3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 8-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994 <sup>11</sup>

L'art. 8-bis del *decreto legislativo n. 626 del 1994*, introdotto dal *decreto legislativo n. 195 del 2003*, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8-bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

- a) al settore produttivo di riferimento;
- b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
- c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

#### 1) per Responsabili SPP:

- **60 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 - 4 - 5 - 7 (prospetti modulo B);
- **40 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 (prospetti modulo B);

#### per Addetti SPP:

- **28 ore** per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B).

### 4. INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTI DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003 <sup>12</sup>

L'art. 8-bis, comma 3, del *decreto legislativo n. 626 del 1994*, introdotto dall'art. 2 del *decreto legislativo n. 195 del 2003*, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti.

Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi.

<sup>11</sup> -La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

-I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 195/03, e al punto 4.1 dell'Accordo

-Le Regioni e Province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell'Accordo le modalità di documentazione dell'avvenuto aggiornamento

-Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i Macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio

-Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio

-Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio

-Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

<sup>12</sup> Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/03, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'Accordo.

#### 4.1. Ulteriori Soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003 <sup>13</sup>

**4.1.1.** Con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 8-bis del *decreto legislativo n. 626 del 1994*, introdotto dal *decreto legislativo n. 195 del 2003*, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:

a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P.A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico - svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:

- 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 2) Ministero della salute;
- 3) Ministero delle attività produttive;
- 4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
- 5) Formez.

Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l'attività formativa di valutazione e di attestazione richiesta, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;

b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) Istituti tecnici industriali;
- 2) Istituti tecnici aeronautici;
- 3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
- 4) Istituti tecnici agrari;
- 5) Istituti professionali per l'agricoltura;
- 6) Istituti tecnici nautici;
- 7) Istituti professionali per le attività marinare.

Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;

c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del *decreto legislativo n. 494 del 1996*, limitatamente ai propri iscritti.

**4.1.2.** Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

**4.1.3.** <sup>14</sup> Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8-bis del *D.Lgs. n. 626 del 1994*, introdotto dal *D.Lgs. n. 195 del 2003*.

**4.1.4.** <sup>15</sup> Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.

---

<sup>13</sup> Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti formatori così come individuati al punto 4.1.1 lettera a) e b) dell'accordo, possono effettuare l'attività formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico.

<sup>14</sup> Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni.

<sup>15</sup> Le Regioni e Province autonome possono avvalersi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attività formative e l'accreditamento delle agenzie formative.

**4.1.5.**<sup>16</sup> Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* di cui al successivo punto 4.2.2.

## **4.2. Altri Soggetti formatori**<sup>17</sup>

**4.2.1.** I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., possono svolgere l'attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.

**4.2.2.**<sup>18</sup> Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve:

*a)* essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del D.M. 25 maggio 2001, n. 166 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162;

*b)* dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

*c)* dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

**4.2.3.** Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* di cui al punto 4.2.2.

---

<sup>16</sup> Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/03 sia gli ulteriori soggetti formatori indicati al punto 4.1 dell'Accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* di cui al punto 4.2.2. dell'Accordo. comunque nel rispetto di quanto previsto nelle singole normative regionali in materia di formazione professionale e delega delle attività formative.

<sup>17</sup> La questione relativa all'accredito delle sedi formative è stata demandata al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accreditamento per la formazione professionale.

<sup>18</sup> In riferimento ai requisiti indicati ai punti *b)* e *c)* dell'Accordo, si precisa che :

*b)* relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente

*c)* relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente.



## ALLEGATO A1

Il **MODULO A** è relativo al corso generale di base. Ha una durata di **28 ore** ed è **comune per Responsabili SPP e Addetti SPP**.

### Obiettivi generali:

1. Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.
2. Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
3. Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
4. Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

## PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo A 1</b>		<b>4 ore</b>
<b>Presentazione del corso</b>		
<b>L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. n. 626/1994 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori</b>	La filosofia del <i>D.Lgs. n. 626/1994</i> in riferimento alla organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.	
<b>Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La gerarchia delle fonti giuridiche</li><li>- Le Direttive Europee</li><li>- La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale</li><li>- L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro</li><li>- Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali</li><li>- Il D.Lgs. n. 626/1994: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata</li><li>- La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc.</li><li>- Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità</li></ul>	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo A 2</b>		<b>4 ore</b>
<b>I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 626/1994: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti</li> <li>- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP</li> <li>- il Medico Competente (MC)</li> <li>- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)</li> <li>- gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso</li> <li>- i Lavoratori</li> <li>- i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori</li> <li>- i Lavoratori autonomi</li> </ul>	
<b>Il Sistema Pubblico della prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vigilanza e controllo</li> <li>- Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni</li> <li>- Le omologazioni, le verifiche periodiche</li> <li>- Informazione, assistenza e consulenza</li> <li>- Organismi paritetici e Accordi di categoria</li> </ul>	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo A 3</b>		<b>4 ore</b>
<b>Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione</li> <li>- Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing</li> <li>- Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni</li> <li>- Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile</li> <li>- Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.)</li> </ul>	
<b>Documento di valutazione dei rischi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati</li> <li>- Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare</li> <li>- Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento</li> <li>- Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate</li> </ul>	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo A 4</b>		<b>4 ore</b>
<b>La classificazione dei rischi in relazione alla normativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischio da ambienti di lavoro</li> <li>- Rischio elettrico</li> <li>- Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature</li> <li>- Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)</li> <li>- Rischio cadute dall'alto</li> <li>- Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti</li> </ul>	
<b>Rischio incendio ed esplosione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.</li> <li>- Gestione delle emergenze elementari</li> </ul>	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo A 5</b>		<b>4 ore</b>
<b>La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Principali malattie professionali</li> <li>- Rischio cancerogeni e mutageni</li> <li>- Rischio chimico</li> <li>- Rischio biologico</li> <li>- Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono</li> </ul>	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo A 6</b>		<b>4 ore</b>
<b>La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (II)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischio rumore</li> <li>- Rischio vibrazioni</li> <li>- Rischio videoterminali</li> <li>- Rischio movimentazione manuale dei carichi</li> <li>- tipologie di rischio che li richiedono</li> <li>- Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti</li> <li>- Rischio da campi elettromagnetici</li> <li>- Il microclima</li> <li>- L'illuminazione</li> </ul>	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo A 7</b>		<b>4 ore</b>
<b>Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il piano delle misure di prevenzione</li> <li>- Il piano e la gestione del pronto soccorso</li> <li>- La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi)</li> <li>- I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo</li> <li>- La gestione degli appalti</li> <li>- La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze,aggiornamento periodico)</li> </ul>	

## ALLEGATO A2

Il **MODULO B** di specializzazione, è relativo al corso di formazione che tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative. La sua durata varia da **12-68 ore**, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di Responsabile SPP e di Addetto SPP.

Questo modulo si articola in macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere.

Nei prospetti 1 e 2 sono riportati i contenuti e i tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente.

Lo schema di rappresentazione degli argomenti di cui ai prospetti 1 e 2 che seguono, è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e fermo restando che l'articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui al presente accordo e con gli eventuali ulteriori indirizzi regionali, per i soggetti di cui al punto 4.2.

Il Responsabili SPP e l'Addetto SPP che sono stati formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni solo all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

### **Obiettivi generali:**

- a) Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
- b) Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
- c) Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio
- d) Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuali - DPI
- e) Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

### **Contenuto dei corsi**

Per ogni macro-settore sono indicati i principali argomenti relativi ai diversi comparti che lo compongono:

- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni
- rischio esplosioni
- sicurezza antincendio
- dispositivi protezione individuale – DPI

	Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)	Settori ATECO	ARGOMENTO										
			Rischio agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
				Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Videoterminali	Microclima Illuminazione	Radiazioni
1	Agricoltura	A	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
2	Pesca	B				X	X	X	X	X		X	
3	▪ Estrazioni minerali	CA											
	▪ Altre industrie estrattive	CB	X	X	X	X	X		X	X		X	X
	▪ Costruzioni	F											
4	▪ Industrie Alimentari ecc.	DA											
	▪ Tessili, Abbigliamento	DB											
	▪ Conciarie, Cuoio	DC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	▪ Legno	DD											
	▪ Carta, editoria, stampa	DE											
	▪ Minerali non metalliferi	DI											
	▪ Produzione e Lavorazione metalli	DJ											
	▪ Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK											
	▪ Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL											
	▪ Autoveicoli	DM											
▪ Mobili	DN												
▪ Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E												
▪ Smaltimento rifiuti	O												
5	▪ Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari	DF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	▪ Industria chimica, Fibre	DG											
	▪ Gomma, Plastica	DH											

	Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)	Settori ATECO	ARGOMENTO									TOT. ORE
			Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischio da esplosione	Sicurezza antincendio	DPI	
			Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam./ mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto	Atmosfere esplosive	Prevenzione Incendi (d.m. 10/03/ 1998)	Caratteristi che e scelta DPI	
1	Agricoltura	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36
2	Pesca	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36
3	▪ Estrazioni minerali	CA										
	▪ Altre industrie estrattive	CB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
	▪ Costruzioni	F										
4	▪ Industrie Alimentari ecc.	DA										
	▪ Tessili, Abbigliamento	DB										
	▪ Conciarie, Cuoi	DC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48
	▪ Legno	DD										
	▪ Carta, editoria, stampa	DE										
	▪ Minerali non metalliferi	DI										
	▪ Produzione e Lavorazione metalli	DJ										
	▪ Fabbricazione macchine, Apparecchi meccanici	DK										
	▪ Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL										
	▪ Autoveicoli	DM										
▪ Mobili	DN											
▪ Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E											
▪ Smaltimento rifiuti	O											
5	▪ Raffinerie – Trattamento Combustibili nucleari	DF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68
	▪ Industria chimica, Fibre	DG										
	▪ Gomma, Plastica	DH										

	Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)	Settori ATECO	ARGOMENTO										
			Rischio agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
				Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Videoterminali	Microclima Illuminazione	Radiazioni
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commercio ingrosso e dettaglio</li> <li>Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli )</li> <li>lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)</li> </ul>	G	X	X	X	X	X	X	X	X			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasporti, Magazzinaggi</li> <li>Comunicazioni</li> </ul>	I											
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanità – Servizi Sociali</li> </ul>	N	X	X	X	X	X			X	X	X	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pubblica Amministrazione</li> </ul>	L		X	X	X	X	X			X		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istruzione</li> </ul>	M											
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alberghi, Ristoranti</li> </ul>	H											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurazioni</li> </ul>	J											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immobiliari, Informatica</li> </ul>	K		X	X	X	X	X			X		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ass.ni ricreative, culturali, sportive</li> </ul>	O											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servizi domestici</li> </ul>	P											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizz. Extraterrit.</li> </ul>	Q											

**PROSPETTO 2** (pag. 2/2)

	Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)	Settori ATECO	ARGOMENTO									TOT. ORE
			Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischio da esplosione	Sicurezza antincendio	DPI	
			Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam./ mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto	Atmosfere esplosive	Prevenzione Incendi (d.m. 10/03/ 1998)	Caratteristiche e scelta DPI	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commercio ingrosso e dettaglio</li> <li>▪ Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli )</li> <li>▪ lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)</li> </ul>	G	X	X	<b>Rischio incidenti stradali</b>	X	X	X	X	X	X	24
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trasporti, Magazzinaggi</li> <li>▪ Comunicazioni</li> </ul>	I										
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanità – Servizi Sociali</li> </ul>	N	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pubblica Amministrazione</li> </ul>	L	X	X		X	X			X	X	24
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Istruzione</li> </ul>	M										
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alberghi, Ristoranti</li> </ul>	H										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assicurazioni</li> </ul>	J										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Immobiliari, Informatica</li> </ul>	K	X	X		X	X			X	X	12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ass.ni ricreative, culturali, sportive</li> </ul>	O										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Servizi domestici</li> </ul>	P										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organizz. Extraterrit.</li> </ul>	Q										



## Quadro sintetico CORSI RSPP e ADDETTI SPP

	Classificazione Macro – Settori di attività	Settori ATECO	ASPP A+B	RSPP A+B+C
<b>1</b>	Agricoltura	A	<b>64</b>	<b>88</b>
<b>2</b>	Pesca	B	<b>64</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	Estrazioni minerali	CA	<b>88</b>	<b>112</b>
	Altre industrie estrattive	CB		
	Costruzioni	F		
<b>4</b>	Industrie Alimentari etc.	DA	<b>76</b>	<b>100</b>
	Tessili, abbigliamento	DB		
	Conciarie, cuoio	DC		
	Legno	DD		
	Carta, editoria, stampa	DE		
	Minerali non metalliferi	DI		
	Produzione e lavorazione metalli	DJ		
	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK		
	Fabbricaz. Macchine app. elettrici, elettronici	DL		
	Autoveicoli	DM		
	Mobili	DN		
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E		
Smaltimento rifiuti	O			
<b>5</b>	Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari	DF	<b>96</b>	<b>120</b>
	Industria chimica, fibre	DG		
	Gomma, plastica	DH		
<b>6</b>	Commercio ingrosso e dettaglio – attività artigianali non assimilabili alle precedenti	G	<b>52</b>	<b>76</b>
	Trasporti, magazzinaggi, comunicazioni	I		
<b>7</b>	Sanità – servizi sociali	N	<b>88</b>	<b>112</b>
<b>8</b>	Pubblica amministrazione	L	<b>52</b>	<b>76</b>
	Istruzione	M		
<b>9</b>	Alberghi, ristoranti	H	<b>40</b>	<b>64</b>
	Assicurazioni	J		
	Immobiliari, informatica	K		
	Ass.ni ricreative, culturali, sportive	O		
	Servizi domestici	P		
	Organizz. Extraterrit.	Q		

## ALLEGATO A<sub>3</sub>

Il **MODULO C** è un modulo di specializzazione **per soli Responsabili SPP** e riguarda la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (*art. 8-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 626/1994*).

### Obiettivi generali:

Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su:

- a) sistemi di gestione della sicurezza
- b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione
- c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione
- d) fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici
- e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali

### PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo C1</b>		<b>8 ore</b>
<b>Presentazione del corso</b>		
<b>Organizzazione e sistemi di gestione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- La valutazione del rischio come:<ul style="list-style-type: none"><li>a) processo di pianificazione della prevenzione</li><li>b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi</li><li>c) <i>elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi</i></li></ul></li><li>- Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.)</li><li>- Il processo del miglioramento continuo</li></ul> Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico- amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici)	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo C 2</b>		<b>4ore</b>
<b>Il sistema delle relazioni e della comunicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.</li> <li>- Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro</li> <li>- Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione</li> <li>- Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica</li> <li>- Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali</li> </ul>	
<b>Rischi di natura psicosociale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out</li> <li>- Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute</li> <li>- Strumenti, metodi e misure di prevenzione</li> <li>- Analisi dei bisogni didattici</li> </ul>	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo C 3</b>		<b>4ore</b>
<b>Rischi di natura ergonomica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature</li> <li>- L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale</li> <li>- L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi</li> </ul>	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<b>Modulo C 4</b>		<b>8 ore</b>
<b>Ruolo dell'Informazione e della Formazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. n. 626/1994 e altre direttive europee)</li> <li>- Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro</li> <li>- Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.)</li> <li>- Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc)</li> <li>- Elementi di progettazione didattica <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ analisi dei fabbisogni</li> <li>▫ definizione degli obiettivi didattici</li> <li>▫ scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi</li> <li>▫ metodologie didattiche</li> <li>▫ sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda</li> </ul> </li> </ul>	

## TABELLA A<sub>4</sub> <sup>19</sup>

### Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B - C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
..... con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 <b>con</b> formazione inerente ai contenuti dell'art.3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
<b>Nuova nomina</b> , con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.01.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)

Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.

<sup>19</sup> -Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006

-Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del d.lgs. 195/03 sono esonerati solo dalla frequenza dei moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli RSPP, è previsto dal comma 4 dell'art. 8 bis della 626/94.

-Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:

- a. 1° riga 6° colonna: eliminare B dalla parentesi
- b. 3° riga 1° colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza
- c. 3° riga 1° colonna: sostituire "nessuna" con "con"]

-La somministrazione dei test relativi ai Moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al Modulo C

## TABELLA A<sub>5</sub> <sup>20</sup>

### Riconoscimento agli Addetti SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	<b>Esonero</b>	<b>Esonero</b> per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	.....
> di sei mesi, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	<b>Esonero</b>	<b>Frequenza</b>	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B)
..... con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 con formazione inerente ai contenuti dell'art.3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	<b>Esonero</b>	<b>Frequenza</b>	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B)
<b>Nuova nomina</b> , con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.01.1997	Diploma di istruzione <b>secondaria superiore</b>	<b>Esonero</b>	<b>Frequenza</b>	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B)

**L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non è vincolante, e anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.**

<sup>20</sup> -Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006

-Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:

- a. 1° riga 5° colonna: *eliminare la frase*
- b. 3° riga 1° colonna: *eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza*
- c. 4° riga 2°colonna: *inserire superiore dopo secondaria*

L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non è vincolante, e anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.